



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°312 del 28/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

55) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO A R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

visti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamento dell'attività di allenatore svolta dal sig. Luigi Pica, tecnico abilitato, a favore della società SSD Alatri Calcio a R.L., Campionato Categoria Promozione, presumibilmente come prestanome a favore del sig. Stefano Sarra, non abilitato".

Tutto nasce dalla segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione del Lazio, del 26 ottobre 2018, pervenuta alla Procura Federale il 30 ottobre 2018.

La Procura, nel corso dell'attività istruttoria ha acquisito vari documenti quali la relazione dei Collaboratori della Procura e la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente C.G.S. da parte della società Alatri Calcio.

Con il C.U. del 4 luglio 2019, relativo all'accordo intercorso, veniva applicata la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 alla società Alatri Calcio.

Con il C.U. dell'11/11/2019 veniva riportata la decisione della mancata corresponsione dell'ammenda, dando atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società Alatri Calcio con la Procura Federale.

La Procura, considerato che il sig. Stefano Serra, come sopra riportato, dirigente accompagnatore della società, in effetti svolgeva indebitamente, per non avere il titolo abilitativo, la funzione di allenatore, in violazione delle norme regolamentari previste al riguardo e che ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione di cui all'art.126 del C.G.S..

Per quanto riguarda la posizione del presidente, Francesco Ciavardini, la Procura pone in rilievo l'accoglimento del reclamo davanti alla C.F.A., riducendo la sanzione a 3 mesi di inibizione.

La società in argomento proponeva appello avverso il provvedimento della sanzione dell'ammenda, comminatagli in data 4 luglio 2019, non rispettando per il pagamento, il termine perentorio di 30 giorni dalla data della decisione, ed in data 11 novembre 2019 veniva reso noto alla società, dell'intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale.

Tenuto conto di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società Alatri Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti Stefano Serra e Francesco Ciavardini.

All'udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità della deferita e che, per l'effetto, la società ASD Alatri Calcio fosse sanzionata con l'ammenda di € 600,00.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano documentalmente provati e, pertanto, la società deferita merita di essere sanzionata.

Risulta, infatti integrata la fattispecie violativa in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato allenava di fatto la squadra.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità della responsabilità ascritta a titolo diretto e oggettivo e pertanto andrà sanzionata in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società S.S.D. Alatri Calcio A R.L. responsabile dei fatti regolarmente addebitati e, per gli effetti, di irrogare alla stessa la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

57) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MERLONI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO QUALE DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA SOCIETÀ ASD.GS FIANO ROMANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AL C.U. N.1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL SETTIRE GIOVANILE SCOLASTICO.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.280 del 7/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività d'indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società GS Fiano Romano, che avrebbe affidato la conduzione della squadra Categoria Under 16 Regionali per la stagione 18/19 al sig. Andrea Meloni, dirigente accompagnatore della predetta società, il quale risulterebbe privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico".

Esaminata la relazione redatta dal Collaboratore Federale, e vista la comunicazione della conclusioni delle indagini ritualmente notificata agli interessati;

Atteso che, dopo aver chiesto l'audizione, i sigg. Roberto Messadaglia e Claudio Pacolini, quest'ultimo in proprio e nell'interesse del GS Fiano Romano hanno formulato istanza ex art. 32 sexies del previgente C.G.S., mentre il sig. Andrea Merloni non ha svolto alcuna attività difensiva.

La Procura, nel corso dell'attività istruttoria, ha rilevato che tutto nasce dalla segnalazione del Presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, sezione Lazio, Prof. Sergio Roticiani, finalizzata per accertare irregolarità sull'impiego di allenatori non abilitati, trasmessa alla Procura Federale in data 18 dicembre 2018.

Ha esaminato il tesseramento del dirigente Merloni e l'elenco dei tecnici, tra cui figura il nominativo di Roberto Messadaglia, quale allenatore delle squadre minori, e la distinta di gara Fiano Romano/Futbolclub del 19 gennaio 2019, valevole per il Campionato Under 16 Regionali. Sono stati ascoltati in Procura il presidente della società GS Fiano Romano, l'allenatore Roberto Messadaglia ed alcuni calciatori minori assistiti dai genitori.

La Procura ha potuto accertare che da quanto sopra riportato le risultanze investigative dimostrano che, nella stagione sportiva 2018/19, il dirigente accompagnatore Andrea Merloni ha assunto la conduzione tecnica della squadra Under 16 Regionale, sostituendosi al tecnico abilitato Roberto Messadaglia, come confermato dagli interessati, che hanno tenuto un comportamento collaborativo.

Considerato che sia l'allenatore Messadaglia che il presidente della società GS Fiano Romano, violando le rispettive norme regolamentari, per i loro comportamenti tenuti nella vicenda in questione, hanno formulato, come riportato in precedenza, istanze ai fini della definizione anticipata del procedimento, con l'accordo senza incolpazione di cui all'art. 32 sexies del previgente C.G.S., sia in proprio che nell'interesse della società.

Tenuto conto di quanto rappresentato, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Andrea Merloni, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto a lui addebitate, per aver in costanza di tesseramento come dirigente accompagnatore svolto le funzioni di allenatore, privo del titolo abilitativo.

All'udienza del 6.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito Andrea Merloni da sanzionarsi con tre mesi di inibizione.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati. È, infatti, acclarato che il sig. Merloni abbia svolto per la società GS Fiano Romano la funzione di allenatore benché privo della abilitazione del Settore Tecnico. L'allenatore titolare, sig. Roberto

Messedaglia, per sua parte, aveva solo un ruolo formale e si è effettivamente realizzata la fattispecie di interposizione fittizia che merita di essere censurata.

Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità della condotta tenuta e, pertanto, il deferito andrà sanzionato in maniera più lieve, parametrando la pena allo svolgersi dei fatti così come accertati dal Tribunale e tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito Merloni Andrea responsabile delle violazioni regolamentari a lui ascritte e, per l'effetto, di inibirlo per 2 (due) mesi.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

58) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. STEFANO PULIANI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED AGLI ARTICOLI 37 E 39 LETTERA E ED EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DEL SIG. MARCO IMPERATORI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974 PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale;
letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta della società ASD Castelnuovo di Farfa 1974 che, pur avendo regolarmente tesserato in qualità di allenatore il sig. Sandro De Angelis, per la stagione sportiva 2018/19, in numerose gare del Campionato di Seconda Categoria avrebbe affidato la conduzione tecnica della squadra al sig. Marco Imperatori, privo della richiesta abilitazione".

La Procura, esaminata la relazione del Collaboratore Federale, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, rileva che gli stessi non hanno svolto alcuna attività difensiva.

La Procura altresì, nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, ha svolto vari atti di indagine.

Preliminarmente, ha preso atto della nota trasmessagli dal Presidente del C. R. Lazio, a seguito di quanto comunicatogli dal Direttore Generale dell'A.I.A.C., in data 23 marzo 2019, e verificato l'elenco dei dirigenti e di altri soggetti tesserati per la società, da cui risulta il tesseramento del sig. Marco Imperatori in qualità di dirigente, ed il tesseramento, in qualità di tecnico, del sig. Sandro De Angelis, per la prima squadra.

La Procura ha esaminato altresì le distinte di gara della società in oggetto; ha ascoltato nei suoi uffici il presidente della società, sig. Stefano Pulcini, il dirigente accompagnatore ed il tecnico, oltre che tre calciatori della stessa società.

La Procura, dalle risultanze investigative, ha accertato che convengono i fatti denunciati in modo inequivocabile a favore dell'accusa, che dimostrano che nella stagione sportiva 2018/19 il dirigente sig. Imperatori ha assunto, in diverse gare del Campionato di Seconda Categoria, la conduzione tecnica della prima squadra della società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, formalmente affidata al sig. Sandro De Angelis, il quale per il suo comportamento è stato deferito con atto autonomo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC, ai sensi dei vigenti articoli 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente della società, sig. Stefano Pulcini, ed il dirigente Marco Imperatori, per le violazioni a loro ascrivibili indicate in oggetto, e la società ASD Castelnuovo di Farfa 1974, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 13.2.20 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Stefano Puliani e Marco Imperatori fossero sanzionati con 4 mesi di inibizione ciascuno e la società Castelnovo di Farfa 1974 con l'ammenda di € 450,00.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che nel caso di specie non si configuri alcun illecito disciplinare, non trattandosi dell'utilizzo di un dirigente come allenatore in luogo del tecnico tesserato.

A ben vedere, infatti, emerge nitoreo come l'allenatore della squadra partecipante alla II categoria della società Castelnovo di Farfa 1974 fosse il sig. Sandro De Angelis e che il sig. Marco Imperatori andasse in panchina, rimanendo il sig. De Angelis sugli spalti per non mostrare un suo svantaggio fisico.

Non si è, quindi, realizzata un'interposizione fittizia in cui il tecnico abilitato fungeva da prestanome e un soggetto non autorizzato (dirigente o calciatore) allenava di fatto la squadra, fattispecie degna di essere sanzionata.

Nel caso di specie, invece, si era in presenza di un allenatore abilitato che effettivamente aveva la guida tecnica della squadra e il soggetto non abilitato si limitava ad assistere alla partita a bordo campo mentre l'allenatore effettivo rimaneva sugli spalti: tale condotta non comporta violazione regolamentare per l'attività dilettantistica in oggetto.

Come già affermato da questo Tribunale, per ritenere integrata la fattispecie violativa si dovrebbe immaginare che le società siano costrette a tesserare un vice allenatore abilitato, che assuma le conduzioni degli allenamenti o accompagni la squadra in campo nell'assenza del tecnico titolare, quando tale necessità non è prevista né auspicabile. Ciò in contrasto con lo status di allenatore dilettante – e quindi non retribuito – la cui assenza per motivi personali comporterebbe, ad esempio, l'impossibilità della squadra di svolgere gli allenamenti che vengono effettuati generalmente dopo il lavoro dei calciatori, essendo tutti, appunto dilettanti.

Tutto questo andrebbe contro i principi fondamentali del dilettantismo, compromettendo la dimensione popolare, sociale, educativa e culturale dell'attività sportiva e in particolare di quella dilettantistica (art. 2, comma 5 Statuto Coni e art. 2, comma 4 Statuto Figc) e violando il fine statutario di promuovere la massima diffusione della pratica del gioco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione (art. 2, comma 3 dello Statuto della Figc).

La violazione di tali principi, relativi alla disciplina sportiva dilettantistica in ambito regionale e per di più in riferimento a un campionato non apicale, comporterebbe per le società un obiettivo ostacolo ad operare, con detrimento all'intero movimento dilettantistico territoriale, cui non possono essere applicate acriticamente le regole valevoli per le altre categorie o addirittura per i professionisti a seguito di segnalazioni alluvionali di presunte infrazioni.

Da ciò consegue il proscioglimento dei deferiti per l'ipotesi di violazione disciplinare in parola.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dagli addebiti rispettivamente ascritti.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

60) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO BRUSCOLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. ED A CARICO DELLA PREDETTA SOCIETÀ A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.291 del 14/02/2020

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti del procedimento disciplinare avente ad oggetto "Mancato tesseramento da parte della società ASD Valle Martella Calcio di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la conduzione della prima squadra". Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati i quali nulla riscontravano. La Procura esperiva le opportune indagini, esaminando la segnalazione del Presidente del C. R. Lazio del 1 aprile 2019, e le distinte di gara del 17 marzo, 24 marzo e 31 marzo, in cui non risultava alcun nominativo iscritto alla voce allenatore. Dalla documentazione acquisita, la Procura ha accertato che la società in argomento non ha provveduto al tesseramento di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2018/19, per la conduzione della prima squadra militante nel Campionato di Prima Categoria del Lazio. Ritenuto pertanto che i fatti sopra evidenziati sono ascrivibili al comportamento del presidente della società, sig. Fabio Bruscolini, per le violazioni delle norme regolamentari indicate in oggetto e, per tale motivo, è stato deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società da lui presieduta, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S.. All'udienza del 13.2.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Fabio Bruscolini fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione e la società Valle Martella Calcio con l'ammenda di € 600,00 e n. 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Risulta, infatti, acclarato che la società Valle Martella Calcio non avesse tesserato un tecnico abilitato ad allenare la squadra nel campionato di prima categoria del Lazio, così come emergono inequivocabili le infrazioni commesse dal presidente della detta società. Tuttavia, le richieste avanzate dalla Procura risultano eccessive rispetto all'effettiva entità delle condotte tenute e, pertanto, i deferiti andranno sanzionati in maniera più lieve, parametrando le pene allo svolgersi dei fatti così come accertati, tenuto anche conto della misura delle pene usualmente comminate per tali fattispecie. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare la sanzione dell'inibizione di 4 mesi a carico del presidente Bruscolini Fabio e l'ammenda di Euro 400,00 a carico della società.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 28 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Gaieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli